PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1045 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "legge provinciale sugli incentivi alle imprese". Nuovi criteri e modalità per gli aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo di cui all'articolo 5 e modifica criteri e modalità relativamente ad altri strumenti di intervento.

Il giorno **30 Giugno 2017** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**UGO ROSSI**
Presenti:	ASSESSORE	**CARLO DALDOSS**
		MICHELE DALLAPICCOLA
		SARA FERRARI
		MAURO GILMOZZI
		LUCA ZENI
Assenti:	VICEPRESIDENTE	**ALESSANDRO OLIVI**
	ASSESSORE	**TIZIANO MELLARINI**
Assiste:	IL DIRIGENTE	**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

una strategia di sostegno alla ricerca va considerata elemento portante della politica di sviluppo: essa è assolutamente indispensabile per dare competitività al sistema delle imprese, che devono continuamente avvalersi di nuove tecnologie o confrontarsi con esse. Sul piano macroeconomico è provata una relazione stabile tra la crescita della produttività, e quindi crescita del prodotto e del benessere, da un lato, e gli investimenti in ricerca. Tutti gli studi economici confermano che nel medio periodo è soltanto attraverso un investimento consistente in ricerca che si riesce a garantire una crescita del Pil.

Anche in uno scenario di incertezza economica, come quello attuale, sono favorite le aree in cui sono attive interrelazioni di tipo economico e tecnologico che mantengono un circolo virtuoso tra ricerca/innovazione, competitività e crescita.

La Giunta provinciale ha sempre riservato particolare attenzione al finanziamento dei progetti di ricerca come strumento per la creazione di valore e di innovazione all'interno dell'impresa, che consente di sviluppare vantaggio competitivo con ricadute positive sul sistema produttivo e sul territorio.

Ciò è avvenuto con particolare sistematicità nell'ambito della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, «Legge provinciale sugli incentivi alle imprese». In quasi 15 anni di operatività a valere sulla legge provinciale n. 6/1999 sono stati finanziati totalmente circa 600 progetti di ricerca per una corrispondente spesa pubblica in termini di concessioni attorno ai 300 milioni.

Uno dei capisaldi per la gestione degli aiuti alla ricerca è rappresentato dalle procedure amministrative, largamente orientate all'automatismo; in relazione a classi di spesa di importo crescente sono state previste procedure di carattere automatico, valutativo e negoziale. La presentazione delle domande è stata fino ad oggi a sportello, con il finanziamento di tutte le posizioni ritenute ammissibili.

Se lo strumento del sostegno pubblico ai progetti aziendali di ricerca si è progressivamente affermato come una leva efficace per lo sviluppo, si sono evidenziate nel tempo alcune aree di debolezza.

Le procedure amministrative, se non adattate alla complessità del progetto, non riescono a essere calibrate rispetto alle iniziative di maggior eccellenza, in quanto l'istruttoria procede secondo l'ordine di presentazione delle richieste; per accentuare il confronto fra iniziative si propongono criteri di sostegno a sportello soltanto per le domande di importo inferiore a 500.000 euro, mentre per la fascia di spesa superiore saranno proposti bandi con risorse FESR o provinciali. Parallelamente, si è reso necessario un ripensamento della procedura negoziale, nella quale la fase di definizione dell'accordo non condizioni i tempi del procedimento amministrativo e gli impegni siano resi più verificabili e più facili da monitorare, evitando appesantimenti nelle procedure, non sempre giustificabili dalla complessità del progetto.

Pertanto, si propone che l'avvio dell'istruttoria tecnico-amministrativa sia parallelo alla definizione delle condizioni negoziate per la sottoscrizione dell'accordo; ad avvenuta approvazione

della deliberazione di approvazione dell'accordo sarà definito l'atto di concessione.

La proposta di modifica persegue l'obiettivo di mantenere la centralità della ricerca come intervento di sviluppo aziendale mitigando le problematicità che si sono rilevate nel corso degli anni, affinché la ricerca rimanga uno strumento di politica economica importante ed efficace per potenziare le imprese trentine e per attrarre significative realtà che possano portare sviluppo al territorio.

Se la ricerca deve adattarsi a rispondere alle esigenze di competitività in tempi congrui, crescendo sia in efficienza che in efficacia, le risorse finanziarie disponibili, che sono più scarse rispetto al passato, richiedono una gestione sempre più attenta e tesa a massimizzare il ritorno sia per le imprese sia per il sistema. L'aiuto alla ricerca è giustificato nella misura in cui il progetto di ricerca produce effetti sulle imprese stesse e ha capacità di generare impatti di lungo termine sul sistema produttivo, in termini di crescita occupazionale generata, aumentata capacità di esportazione e conquista di nuovi mercati, ricadute del progetto sulla filiera (fornitori, partner e clienti), creazione di nuove sinergie. Deve essere posta maggiore attenzione al fatto che l'elemento di attrazione non deve tanto essere costituito dal grado di incentivazione garantito, ma dalle opportunità complessive veicolate dal progetto di ricerca.

Il progetto di ricerca va comunque valutato rispetto alla congruità tecnico-scientifica e alla validità economico finanziaria, anche tenendo conto della dimensione del progetto, con alcuni requisiti minimi di qualità, di livello tecnologico e corrispondenza alla strategia aziendale, indipendentemente dal settore di provenienza.

Sono quindi proposte condizioni diverse per l'accesso ai contributi sui progetti di ricerca, che devono avere un reale effetto di incentivazione, tali da modificare il comportamento dell'impresa ed indurla ad intraprendere attività supplementari che in assenza dell'aiuto non avrebbe svolto.

Una prima fase della riforma è stata attuata con la deliberazione n. 809 del 18 maggio 2015, colla quale sono stati individuati alcuni strumenti di agevolazione previsti dalla L.P. n. 6/99 da fruire in forma di compensazione di imposta; nell'ambito degli aiuti alla ricerca ciò è avvenuto con la sostituzione della procedura automatica con compensazione di imposta, per spese inferiori a 100.000 euro. Per completare la riforma verranno proposti bandi specifici in procedura valutativa per progetti di ricerca di entità superiore la 500.000 euro legati alla smart specialisation e per l'innovazione d'impresa. Ciò sarà attuato prevalentemente con le risorse dei fondi strutturali comunitari, puntando sugli ambiti tecnologici ritenuti strategici e sulle tematiche prioritarie che presentano un potenziale di eccellenza.

Le linee di azione della riforma che si persegue con questo provvedimento sono così riassumibili:

1. attivazione della procedura a sportello per progetti di ricerca di dimensione contenuta (fino a 500.000 euro) con un'istruttoria semplificata per progetti di importo inferiore a 100.000 euro;
2. procedura negoziale per i progetti di importo superiore a 1.500.000 euro e quelli presentati da nuovi centri di ricerca,ossia che non abbiano già ricevuto un contributo per un precedente progetto di ricerca. In questo modo si riserva la procedura negoziale, conformemente allo spirito della legge, agli interventi più complessi, sui quali maggiore è l'esigenza di una

definizione flessibile dei vincoli e degli impegni;
3. semplificazione delle procedure valutative e della rendicontazione delle spese.

Il presente provvedimento propone anche una semplificazione amministrativa della disciplina di sostegno, in particolare per quanto riguarda la ridefinizione degli obblighi inerenti il radicamento territoriale e degli obblighi occupazionali. Per quanto riguarda il profilo economico finanziario, si introduce l'attestazione bancaria quale alternativa al vincolo di mezzi propri pari al 15% del capitale investito.

Per quanto riguarda le spese di personale agevolabili sono stati individuati dei valori standard di costo che consentano alle imprese di evitare la documentazione puntuale; il costo standard è stato determinato sulla base di un'analisi riferita ai costi effettivamente sostenuti dalle imprese beneficiarie di contributi per progetti di ricerca presentati negli anni passati.

Il massimale delle spese generali supplementari all'attività di ricerca è stato ridotto al 15 per cento, al fine di focalizzare l'intervento sulle spese più direttamente inerenti la ricerca quali il personale tecnico e le consulenze.

Per garantire qualità al sostegno della ricerca aziendale minimizzando il pericolo di distorsioni e di comportamenti opportunistici, si propone di eliminare dalle spese ammissibili i costi delle consulenze infragruppo prevedendo un esplicito divieto nelle norme di carattere generale.

Si propone quindi di adottare nuovi criteri e modalità applicative con riferimento alle agevolazioni previste dall'articolo 5 della L.P. 6/1999, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 e, ove espressamente indicato, secondo il Regolamento UE n. 1407/2013 (*de minimis*); gli aiuti alla ricerca sono stati comunicati alla Commissione europea nel 2015 congiuntamente alle misure di aiuto recate dalla L.P. n. 6/99 ed applicate in esenzione (aiuto SA 40795).

Si propone infine di stabilire che detti criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 5 della L.P. 6/1999 e s.m. entrino in vigore dal giorno successivo all'adozione del presente provvedimento.

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010, la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame preventivo delle strutture provinciali competenti le cui osservazioni sono state recepite.

Con l'occasione si ritiene opportuno apportare alcune modifiche e precisazioni ai criteri relativi ad altri strumenti.

In primo luogo si propone di approvare gli allegati 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, in tema di aiuti per investimenti fissi di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 6/1999, rispettivamente per la parte prevista dai criteri approvati con deliberazione n. 1911 del 7 settembre 2012 e s.m. e per quella che prevede i contributi utilizzabili in compensazione fiscale.

Innanzitutto appare opportuno prevedere che la priorità che premia l'avvio di nuova unità locale possa essere estesa al caso dell'acquisto dell'immobile precedentemente detenuto in affitto: tale situazione appare infatti rilevante sia ai fini dell'eventuale agevolazione dell'acquisto stesso (comunque nei soli limitati casi già previsti), che dell'agevolazione relativa alle migliorie spesso connesse all'operazione di acquisto.

L'agevolazione degli immobili prevista nei casi di incremento occupazionale comporta un vincolo, predeterminato in fase preventiva, che appare opportuno poter ridefinire in base alla spesa effettivamente sostenuta. Nel caso di nuove imprese appare inoltre necessario precisare che il livello occupazionale di riferimento per l'incremento è costituito dagli addetti alla data della domanda e non da quelli dell'anno precedente, anche in caso di imprese nate a seguito di acquisizione di azienda o ramo d'azienda.

Talvolta gli immobili produttivi oggetto di agevolazione includono una piccola quota di spazi adibiti al noleggio a freddo di attrezzature, attività non inclusa tra quelle agevolabili. Qualora tali spazi siano marginali rispetto all'attività aziendale e comunque funzionali alla medesima, appare opportuno non escluderli dall'agevolazione complessiva.

Si ritiene inoltre opportuno rendere progressiva l'applicazione del pacchetto integrato, misura di contributo prevista in particolare per la procedura negoziale: infatti oggi l'effetto della minor agevolazione prevista dallo strumento sulla seconda metà della spesa ammessa spiazza una parte di investimenti rientranti in una fascia di importi piuttosto consistente. Si coglie poi l'occasione per precisare che l'obbligo di convenzionamento con i confidi da parte delle banche che concedono il mutuo resta connesso alla sola agevolazione relativa alla garanzia.

Ad oggi non è specificatamente prevista la decorrenza iniziale del vincolo decennale di destinazione per il solo acquisto di immobile: è opportuno dettagliare che tale decorrenza coincide con quella dell'atto di acquisto.

Al fine di non appesantire le procedure che gravano sulle imprese, nei casi in cui vi è totale autofinanziamento dell'investimento appare opportuno non vincolare l'agevolazione alla concessione di un mutuo, oggi prevista in ogni caso, con una previsione alternativa di vincolo economico finanziario relativo all'intero investimento.

In relazione all'andamento del mercato e alla nascita di nuovi ambiti di attività per le imprese anche del territorio si ritiene utile integrare le tipologie di investimenti mobiliari finanziabili, considerando anche l'acquisto di natanti per il trasporto di persone.

E' inoltre necessario correggere i termini previsti per l'avvio delle operazioni di leasing costruendo: la data del contratto di leasing non è infatti sempre in linea con l'effetto di incentivazione ex Reg. Ue 651/14. Il riferimento, come per le altre iniziative immobiliari, deve restare quindi la data di inizio lavori, purché non siano presenti altri atti giuridicamente vincolanti.

Anche nei punti relativi alla documentazione richiesta è necessario adeguare la documentazione allegata alla domanda per evitare fraintendimenti in relazione all'effetto di incentivazione ex Reg. Ue 651/14: in particolare si prevede di eliminare i preliminari per brevetti ed immobili, nonché il verbale di aggiudicazione per aste.

Appare inoltre opportuno consentire che i richiedenti aventi domande ancora in istruttoria possano richiedere l'applicazione di eventuali discipline più favorevoli per le spese ammissibili, intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

Limitatamente ai criteri e modalità per contributi da utilizzarsi in compensazione fiscale, nella sezione per gli investimenti fissi, al punto 4 qualità dell'impresa ci si riferisce al miglioramento qualitativo degli esercizi di produzione o commercializzazione di beni o servizi, inclusi espressamente gli interventi destinati alla ristrutturazione di rifugi escursionistici; in tale punto si è previsto, fra l'altro, che le opere di ristrutturazione o di ampliamento di strutture immobiliari alberghiere, extralberghiere e di campeggi, possano essere realizzati anche su beni non di proprietà del richiedente. In tale previsione non sono state inserite le predette opere su strutture di rifugi escursionistici, peraltro in vari casi non di proprietà del gestore; si ritiene opportuno tener conto della particolarità del settore estendendo tale previsione anche ai predetti rifugi escursionistici.

In secondo luogo, relativamente alle modalità transitorie anticrisi di applicazione dei vincoli economico finanziari alle domande di aiuto, come previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 718 del 6 maggio 2015 e s.m., si rende necessario innanzitutto prevedere un ampliamento dell'ambito di applicazione, ad oggi limitato agli esercizi dal 2008 al 2016, considerato in particolare che gli effetti della ripresa economica non si sono ancora riflessi sui valori di patrimonializzazione delle imprese trentine. Si propone pertanto di estendere l'applicazione di tali modalità anche agli esercizi 2017 e 2018. Nel contempo, appare opportuno apportare una limitata modifica alle disposizioni che prevedono i periodi di mantenimento dei vincoli medesimi, consentendo in particolare, di poter far riferimento comunque ai dati contenuti nel bilancio dell'esercizio concluso alla data della rendicontazione, ai soli fini della liquidazione del contributo, fermi restando i vincoli fissati.

In terzo luogo, si ricorda che con delibera 1886/2016 sono state estese, ai contributi ex art. 3, 4,. 5 e 19 bis, le possibilità di proroga, sospensione e unificazione dei termini di completamento e rendicontazione nonché di contenimento delle revoche per ritardato completamento e rendicontazione, applicando la disciplina generale della Provincia. Con riferimento a tale disciplina si deve rappresentare che i predetti limiti in termini di strumenti e di decorrenza hanno evidenziato la necessità di alcuni aggiustamenti per ragioni di opportunità ed equità, per i quali è opportuno un intervento di omogeneizzazione.

Da un lato le possibilità di cui sono sopra sono state previste per tutte le domande i cui termini di completamento e/o rendicontazione non erano ancora scaduti alla data della predetta delibera (2 novembre 2016). Con riferimento all'estensione delle possibilità di proroga si ricorda che ai sensi dell'art. 16, comma 6, su richiesta degli interessati è sempre possibile chiedere con procedura negoziale la ridefinizione di obblighi, compresi quelli di completamento e rendicontazione. In considerazione dell'ampliamento della possibilità di proroga stabilito dalla 1886/2016 senza necessità di attivare una procedura negoziale si è quindi creata una disparità nei confronti di eventuali richiedenti di ulteriori proroghe con domanda presentata prima del 2 novembre per attivare una procedura maggiormente complessa per ottenere lo stesso risultato ora automaticamente garantito a chi ha presentato domanda successivamente. Si ritiene pertanto opportuno estendere l'applicazione di quanto previsto dal punto 1) e dal punto 2) del deliberato

della deliberazione n. 1886/2016 anche a tutte le domande di ulteriore proroga (successiva alla prima) presentate prima del 2 novembre 2016 e tuttora in procedura negoziale.

Dall'altro, il punto 19 della già citata deliberazione n. 1886/2016 prevede che la disciplina più favorevole relativa a proroghe per la presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento del contributo in sede istruttoria, si applichi anche a pratiche per le quali era già stata presentata domanda di proroga o controsservazioni al sollecito per la presentazione della documentazione. In analogia con tale punto si propone di estendere la disciplina in materia di riduzione della conseguenza del mancato rispetto dei termini (revoca 5% contributo spettante) anche alle pratiche per le quali alla data del 2 novembre 2016 fossero state presentate osservazioni prima dell'avvio del procedimento di revoca per mancato rispetto dei termini stessi o controsservazioni nell'ambito dello stesso non ancora concluso alla data del presente provvedimento.

Infine, sempre relativamente alla disciplina in materia di termini, la predetta deliberazione n. 1886/2016 pur essendo motivata soprattutto dal persistente rallentamento dei programmi di investimento intrapresi dalle imprese conseguenti alle difficoltà economico finanziarie che le medesime continuano ad incontrare, si riferisce solamente ai contributi concessi ai sensi di alcuni articoli della l.p. 6/99. Evidentemente tali difficoltà di realizzazione degli investimenti programmati interessano anche le iniziative agevolate ai sensi degli articoli 7 "Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese", 8 "Aiuti specifici per la nuova imprenditorialità", 24 quater "Aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile", 24 quinquies *"A*iuti alle imprese per servizi di consulenza" e 24 sexies "Aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione". Si propone pertanto di integrare i punti 1), 2), e 3) del deliberato della citata 1886/2016 con il richiamo ai predetti articoli.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- visti gli atti citati in premessa;
- tenuto conto dell'avvenuto confronto con la Camera di Commercio e con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 28 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 6/1999 citata;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, e con decorrenza dal 1° luglio 2017, le modifiche ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 come risultanti dagli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e nel dettaglio:

1.1 allegato 1) recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Norme di carattere generale"» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificato con la deliberazione n. di data 1° luglio 2013;
1.2 allegato 2) recante «Criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti alla ricerca applicata, per la diffusione della ricerca scientifica e per l'inserimento dei ricercatori nelle imprese"»;
1.3 allegato 3) recante modifiche e integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 «Aiuti per investimenti fissi» di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificato con la deliberazione n. 1886 di data 2 novembre 2016, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1.4 allegato 4) recante modifiche e integrazioni ai criteri e modalità per contributi utilizzabili in compensazione fiscale (investimenti fissi) di cui alla deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015 come da ultimo modificata con deliberazione n. 1886 di data 2 novembre 2016.

2. di stabilire che a decorrere dall'applicazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 , (allegati 1 e 2), cessa di applicarsi il capo I dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvate con deliberazione n. 3048 di data 30 dicembre 2011;

3. di stabilire che, in via transitoria, fino all'approvazione dei bandi con risorse FESR o provinciali la procedura valutativa prevista al punto 8.2.2 dei criteri individuati al precedente punto 1.2 si applica alle domande con spesa ammissibile fino ad euro 1.500.000,00;

4. di individuare, per la definizione delle spese di personale dei progetti di ricerca di cui al punto 5.1.1 dei criteri relativi alla ricerca applicata di cui all'allegato 2, sulla base di un'analisi riferita ai costi effettivamente sostenuti dalle imprese beneficiarie di contributi per progetti di ricerca presentati negli anni scorsi, le seguenti tariffe giornaliere fisse:
   - titolari, soci, dirigenti: 390 euro nel limite di 1 persona rendicontabile per ciascun progetto; nel caso di imprese con un numero di dipendenti superiore a 250 nel limite di 2 dirigenti;
   - collaboratori con laurea e dottorato e quadri: 230 euro;
   - collaboratori con diploma di maturità: 200 euro;
   - collaboratori e lavoratori non qualificati: 110 euro;

5. di dare atto che la struttura provinciale competente a predisporre la modulistica concernente le domande per l'accesso alle agevolazioni indicate al punto 1.1, e 1.2, è l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE);

6. di modificare l'allegato della deliberazione n. 718 di data 6 maggio 2015, relativa a Modalità transitorie anticrisi di applicazione dei vincoli economico finanziari alle domande di aiuto di cui agli articoli 3, 4, e 5 della Legge, nel seguente modo:
   - nel punto "Ambito di applicazione" le parole "fini all'esercizio 2016" sono sostituite dalle parole "fino all'esercizio 2018";

- nel punto “ A. Periodo di mantenimento dei vincoli”, al termine del secondo capoverso è inserito il seguente periodo: “In ogni caso, al solo fine di consentire l’erogazione dell’agevolazione senza attendere la chiusura del bilancio relativo all’anno di completamento dell’iniziativa, per la verifica della prescrizione economica è possibile fare riferimento al bilancio dell’ultimo esercizio concluso alla data della rendicontazione, fermo restando il vincolo già stabilito.”;

7. di dare atto che quanto previsto dai commi 1, 8 e 15 dell’allegato 3) previsto al precedente punto 1, in quanto più favorevole si applica anche alle domande già presentate e in corso di istruttoria alla data del presente provvedimento;

8. di modificare i punti 1), 2) e 3) della deliberazione n. 1886 del 2 novembre 2016 nel senso di sostituirli con i seguenti:
“1) di stabilire che, ai termini di completamento previsti per contributi concessi ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 19 bis, 24 quater, 24 quinquies e 24 sexies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, si applica quanto previsto dalla deliberazione n. 1980 del 14 settembre 2007 al punto 4. relativamente alle proroghe ulteriori alla prima ed alla sospensione dei predetti termini;
2) di stabilire che, ai termini di rendicontazione previsti per contributi concessi ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 19 bis, 24 quater, 24 quinquies e 24 sexies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, si applica quanto previsto al precedente punto nonché la disciplina del punto 3. dell'allegato 2 della predetta deliberazione n. 1980/2007 in materia di revoca parziale;”;
3) di stabilire che, per contributi concessi ai sensi degli articoli 3, 4, 7, 8, 24 quater, 24 quinquies e 24 sexies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, i termini di completamento e di rendicontazione originariamente fissati possano essere unificati in un unico termine, corrispondente a quello di rendicontazione, su richiesta del beneficiario da presentarsi entro il termine di rendicontazione originariamente fissato ed eventualmente prorogato

9. di estendere l'applicazione di quanto previsto dal punto 1) e dal punto 2) del deliberato della deliberazione n. 1886 di data 2 novembre 2016, come modificato dal presente provvedimento, in quanto più favorevole, anche a tutte le domande di ulteriore proroga, successiva alla prima, presentate prima del 2 novembre 2016 e tuttora in procedura negoziale;

10. di estendere l'applicazione di quanto previsto dal punto 3) del deliberato della deliberazione n. 1886 di data 2 novembre 2016, come modificato dal presente provvedimento, in quanto più favorevole, anche alle pratiche per le quali alla data del 2 novembre 2016 fossero state presentate osservazioni prima dell’avvio del procedimento di revoca per mancato rispetto dei termini o controsservazioni nell’ambito dello stesso non ancora concluso alla data del presente provvedimento.

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche per estratto, nel sito ufficiale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2

003 Allegato 3

004 Allegato 4

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato 1) Modifiche norme generali

Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 «Norme di carattere generale» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 2804 di data 22 dicembre 2005, come da ultimo modificata con la deliberazione n 1343 di data 1° luglio 2013.

Nelle «Norme di carattere generale» di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:

- al punto 2, comma 3, dopo le parole "… per le attività di cui sopra" sono inserite le seguenti parole "nonché le reti d'impresa con soggettività giuridica, come definite dall'articolo 3, comma 4 ter, del Decreto legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, iscritti nel Registro delle imprese, costituiti tra imprese e gli enti e associazioni per le attività di cui sopra."
- al punto 7, comma 1, dopo le parole «… diritti di licenza e similari» sono inserite le parole «, *servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti tra:»;*
- il punto 5 bis.3 è sostituito dal seguente:

  «**5 bis.3 PROCEDURA NEGOZIALE**

  1. Ai sensi degli articoli 12 e 14 bis della legge, i criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento possono prevedere l'esame in procedura negoziale per domande di importo superiore ad euro 1.500.000,00 o altre fattispecie previste dalle disposizioni settoriali. Nelle domande esaminate in procedura negoziale devono essere evidenziate le ricadute economiche delle iniziative programmate sull'impresa nonché gli effetti economico-sociali per il territorio provinciale; in sede di domanda può inoltre essere richiesta la deroga a specifiche disposizioni dei criteri. Le deroghe non possono in ogni caso riguardare le misure di intervento, i requisiti soggettivi per l'accesso alle agevolazioni, le norme previste dalla legge provinciale o dalle disposizioni dell'Unione europea, nonché i requisiti di validità e idoneità sotto il profilo economico-finanziario risultanti dall'istruttoria della domanda.

  2. L'avvio dell'istruttoria, sia per quanto riguarda l'esame tecnico-amministrativo, sia per quanto riguarda la definizione delle condizioni per sottoscrivere l'accordo, è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'esame tecnico-amministrativo avviene secondo i criteri e i principi fissati dalla legge e dal punto 5 bis.2 di questi criteri per la procedura valutativa.

  3. Ai fini istruttori le strutture provinciali competenti possono affidare le valutazioni di cui al comma 4, lettere a), b) e c) del punto 5 bis.2 a Trentino sviluppo s.p.a. come previsto dall'articolo 14, comma 2 bis della legge. L'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo può essere affidato a Trentino sviluppo s.p.a. anche ai fini dell'erogazione del contributo.

  4. L'organismo istruttore comunica il ricevimento della domanda al Dipartimento provinciale competente per materia che supporta l'Assessore di riferimento nelle consultazioni con il soggetto richiedente.

  5. Le deroghe indicate al comma 1. sono sottoposte all'esame del comitato per incentivi alle imprese o al comitato per la ricerca e l'innovazione, per la valutazione degli aspetti di competenza del comitato stesso.

  6. Per la definizione dell'accordo sono consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori. La consultazione avviene con le organizzazioni sindacali firmatarie del Patto per lo Sviluppo e il Lavoro del 12 aprile 2014 che hanno componenti nella

Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) nell'impresa richiedente o, in caso di assenza di RSU, comparativamente più rappresentative a livello provinciale.

7. L'ipotesi di accordo è approvata con deliberazione della Giunta provinciale. Con detto provvedimento sono approvati in particolare i seguenti elementi:

a) gli interventi accordabili al soggetto richiedente e l'entità delle agevolazioni e i tempi e le modalità di erogazione del contributo;
b) i vincoli e gli obblighi a carico del soggetto beneficiario e i provvedimenti conseguenti in caso di mancato rispetto;
c) i tempi e le modalità di completamento delle iniziative;
d) l'eventuale deroga per ragioni di interesse pubblico nei limiti di cui al comma 1.

8. L'ipotesi di accordo deve essere sottoscritta entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda; in caso contrario ne è disposta l'archiviazione. Con adeguata motivazione inserita nella deliberazione di cui al comma 7, tale termine può essere differito per ragioni di interesse pubblico o, su motivata richiesta da parte dell'impresa.

9. Le tipologie di impegni cui i soggetti beneficiari sono sottoposti possono riguardare:

a) la realizzazione dell'iniziativa;
b) il radicamento territoriale;
c) l'occupazione e formazione, con particolare riferimento all'inserimento di occupazione giovanile o alla formazione di giovani anche attraverso l'utilizzo del programma "Garanzia giovani" o di altri strumenti a disposizione dell'Amministrazione;
d) condizioni economico-finanziarie e fiscali;
e) collaborazione con enti, istituzioni o altre imprese del territorio, con particolare riguardo a progetti di filiera e di cluster ritenuti strategici o a progetti di promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese;
f) accordi integrativi aziendali migliorativi della qualità del lavoro;
g) previsione, ai sensi dell'art. 1, commi 182-189 della legge 208/2015 e s.m.i. di modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
h) altre tipologie individuate dai criteri e modalità di ogni strumento di incentivazione.

10. Ad avvenuta approvazione della deliberazione di cui al comma 7, l'organismo istruttore provvede ad assumere l'atto di concessione secondo le modalità previste per le domande presentate in procedura valutativa.

11. Nell'accordo negoziale sono disciplinate le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi, che non potranno comunque avere durata superiore a 5 anni dalla fine del progetto.

12. I criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento stabiliscono quali variazioni dell'iniziativa comportano un nuovo parere del comitato e necessitano di un nuovo provvedimento da parte della Giunta stessa.»;

- dopo il punto 5 bis.3 viene inserito il seguente punto 5 bis.4:

«5 bis.4 REVISIONE DEI VINCOLI IN PROCEDURA NEGOZIALE

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge i soggetti beneficiari possono richiedere il venire meno totale o parziale degli obblighi previsti dall'articolo 16 oppure la loro ridefinizione con la procedura negoziale di cui al punto precedente.

2. L'istruttoria della richiesta avviene secondo le procedure indicate ai commi 2, 3, 4, 6 e 7 del punto 5. bis 3 in quanto compatibili.

3. Sono soggette al parere del comitato per gli incentivi alle imprese o al comitato per la ricerca e l'innovazione le modifiche di obblighi di cui al comma 9 del punto 5.bis 3 sui quali lo stesso Comitato ha espresso il parere in sede di istruttoria per la concessione del contributo in procedura valutativa.».

Allegato 2

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
«legge provinciale sugli incentivi alle imprese»

PROPOSTA DI

CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

«AIUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E SVILUPPO»

I N D I C E

CAPO I
AIUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E SVILUPPO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E NORME COMUNI

2. SOGGETTI BENEFICIARI

3. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI RICERCA

4. TIPOLOGIE DI RICERCA AGEVOLABILE
- 4.1 RICERCA INDUSTRIALE
- 4.2 SVILUPPO SPERIMENTALE

5. SPESE AMMISSIBILI
- 5.1 SPESE AMMISSIBILI
  - *5.1.1 Spese per il personale*
  - *5.1.2 Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti*
  - *5.1.3 Costi degli strumenti e delle attrezzature*
  - *5.1.4 Altri costi di esercizio*
  - *5.1.5 Disposizioni in tema di pagamenti*
- 5.2 ULTERIORI SPESE RICONDUCIBILI AL PROGETTO
  - *5.2.1 Spese del titolare e dei soci attivi di imprese individuali o società di persone*
  - *5.2.2 Altre categorie di spese (a forfait)*
- *5.3 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE*
- *5.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE*
- *5.5 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE*

6. INCENTIVI
- 6.1 MISURE DI CONTRIBUTO
- 6.2 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI

7. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA
- 7.1 OBBLIGHI

7.1.1 Obblighi inerenti la realizzazione del progetto di ricerca
7.1.2 Obblighi inerenti il radicamento territoriale, obblighi occupazionali ed economico-finanziari
7.1.3 Obblighi fiscali
7.1.4 Obblighi particolari per i centri di ricerca
7.1.5 Altri obblighi
7.2 DINIEGHI E REVOCHE
7.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

8. PROCEDURE
8.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
8.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
8.2.1 Disposizioni generali
8.2.2 Procedura valutativa
8.2.3 Procedura negoziale
8.2.4 Valutazione del profilo economico finanziario
8.3 TERMINI E MODIFICA DELLE INIZIATIVE
8.3.1 Termini in procedura valutativa e negoziale
8.3.2 Variazioni delle iniziative
8.4 SUBENTRI E TRASFERIMENTI
8.4.1 Disposizioni in tema di subentri e trasferimenti

9. DOCUMENTAZIONE
9.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
9.1.1 Procedura valutativa
9.1.2 Procedura negoziale
9.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
9.3 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
9.3.1 Anticipo del contributo
9.3.2 Monitoraggi
9.3.3. Saldo del contributo
9.4 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
9.4.1 Documentazione per la modifica del soggetto richiedente
9.4.2 Documentazione per la modifica del soggetto beneficiario
9.5 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI
9.6 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

AIUTI PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA E SVILUPPO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E NORME COMUNI

1. Le disposizioni dettate dai presenti criteri si riferiscono ad iniziative di cui all'articolo 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» indicata nel testo dei presenti criteri come «legge provinciale», in conformità alle disposizioni di cui al regolamento generale CE di esenzione per categoria n. 651/2014 e al regolamento CE sugli aiuti di importanza minore n. 1407/2013, ove indicato.

2. Per gli aspetti non disciplinati dai presenti criteri si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dalle norme di carattere generale dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale, di seguito indicate come «norme di carattere generale» approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm..

3. I procedimenti derivanti dall'applicazione di questi criteri si concludono nei termini stabiliti dall'apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata in attuazione dell'articolo 3, comma 2 bis e dell'articolo 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

4. Nei presenti criteri il Comitato per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 5, del Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/leg è indicato come "comitato".

2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo di cui ai presenti criteri le imprese, i consorzi di imprese e le reti d'impresa, come indicato al punto 2, commi 1, 2 e 3 delle norme di carattere generale, che svolgono, o che intendono svolgere, attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle norme di carattere generale, con esclusione in ogni caso dei soggetti individuati al punto 4 comma 2 delle norme di carattere generale stesse.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ter della legge provinciale e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, tra i soggetti beneficiari degli aiuti previsti dalle presenti disposizioni rientrano anche le imprese operanti nel settore agricolo.

3. Tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si definiscono:

a) «new company», di seguito new.co: imprese che non hanno ancora avviato o hanno avviato l'attività operativa sul territorio provinciale da meno di un anno alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) «centri di ricerca»: imprese controllate da altre imprese che, secondo quanto previsto dal proprio statuto o atto costitutivo, svolgono prevalentemente attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale e che non rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 83, del Reg. (CE) n. 651/2014, nel rispetto dei vincoli previsti al punto 7.1.4.

4. Per la concessione degli aiuti previsti dai presenti criteri i soggetti di cui al comma 1 e 2 devono:
a) essere iscritti nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) non avere in corso procedure concorsuali,
c) non essere in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
d) non essere destinatari di un ordine di recupero della Commissione europea per gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili.

5. I soggetti che al momento della domanda non hanno ancora ottenuto l'iscrizione prevista al comma 4, lettera a) possono beneficiare degli incentivi previsti dai presenti criteri se ottengono l'iscrizione prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

6. Per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione degli incentivi di cui ai presenti criteri si applica l'allegato I al regolamento (CE) n. 651/2014 di data 17 giugno 2014, tenuto conto delle norme e indirizzi organizzativi per l'attuazione dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale stabiliti con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1630 di data 9 luglio 2010 e n. 2024 di data 23 settembre 2011.

3. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI RICERCA

1. I progetti di ricerca devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) novità e originalità delle conoscenze acquisibili;
b) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto, di processo o di servizio che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo dell'impresa operante sul territorio provinciale al fine di assicurare ricadute economiche e sociali positive nel territorio stesso.

2. Per la verifica delle ricadute economiche e sociali positive si applica quanto definito al punto 7.1.2.

3. All'atto di presentazione della domanda di agevolazione le grandi imprese devono presentare anche una relazione attestante che il contributo consentirà di

raggiungere uno o più dei seguenti risultati:

a) un aumento significativo della portata del progetto di ricerca;
b) un aumento significativo dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto di ricerca;
c) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto di ricerca.

4. La relazione di cui al comma 3 deve riguardare un'analisi controffatuale fra due situazioni caratterizzate rispettivamente dalla presenza e dall'assenza del contributo richiesto; i contenuti della relazione devono risultare da uno studio di fattibilità interno che contenga un'analisi credibile dell'effetto di incentivazione.

4. TIPOLOGIE DI RICERCA AGEVOLABILE

1. Le attività di ricerca applicata agevolabili devono corrispondere alla definizione di ricerca industriale o sviluppo sperimentale di cui al Reg. (CE) n. 651/2014 .

4.1 RICERCA INDUSTRIALE

1. Per ricerca industriale si intende ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

4.2 SVILUPPO SPERIMENTALE

1. Per sviluppo sperimentale si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

2. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di

fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

3. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5. SPESE AMMISSIBILI

5.1 SPESE AMMISSIBILI

1. Con riferimento alle attività di cui al punto 4, possono essere agevolate le spese che rientrano nelle voci indicate nei seguenti punti.

5.1.1 Spese per il personale

1. Rientrano tra i costi per il personale le spese per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto relative a:

- personale con contratto di lavoro dipendente;
- personale con contratto di collaborazione;
- titolari, collaboratori familiari iscritti negli appositi elenchi provinciali, soci e amministratori dell'impresa persone fisiche, purché con contratto di lavoro dipendente ovvero con contratto di collaborazione con l'impresa medesima.

2. Non sono ammissibili i costi per personale con mansioni amministrative o commerciali.

3. Per determinare le spese di personale con contratto di lavoro dipendente la Giunta provinciale stabilisce tariffe fisse giornaliere, che si intendono comprensive di oneri fiscali e sociali a carico del datore di lavoro.

4. Per la determinazione del costo orario, la tariffa giornaliera va divisa per otto. Le ore lavorative massime ammesse per persona sono complessivamente 1.720 all'anno. L'attribuzione del personale alle rispettive categorie di attività sopra citate è definita in base all'effettiva attività da essi svolta nell'impresa e non alla rispettiva qualifica professionale; possono essere ammesse soltanto ore intere.

5. Le ore lavorate devono risultare da apposito timesheet (foglio presenze), sottoscritto dal lavoratore, e da dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa che complessivamente non sono state rendicontate, anche su altri progetti, un numero di ore per singolo dipendente superiore a 1.720.

6. Per la determinazione della spesa del personale assunto con contratto di collaborazione si fa riferimento all'importo lordo del contratto incrementato degli oneri sociali e contributivi a carico dell'impresa e alla quota del medesimo riferita alle attività di ricerca svolte, riportata nel contratto o in base a dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa controfirmata dal collaboratore, indicante l'incidenza

temporale dell'attività di ricerca rispetto all'ammontare contrattuale. Qualora il contratto riporti unicamente l'importo netto da corrispondere al collaboratore, tale ammontare sarà ricondotto all'importo lordo in base all'incidenza degli oneri fiscali e contributivi risultanti nella prima nota spese. Non sono ammissibili contratti dai quali non sia rilevabile l'effettivo costo contrattuale del personale assunto con tale modalità.

5.1.2 Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti

1. I costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca sono agevolabili se acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato che non comporti elementi di collusione.

2. La ricerca contrattuale concerne la realizzazione di progetti di ricerca da parte di un organismo di ricerca per conto di un'impresa. L'organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandante, contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e alle condizioni specificate dal mandante.

5.1.3 Costi degli strumenti e delle attrezzature

1. I costi degli strumenti e delle attrezzature, compreso il software, di importo unitario non inferiore a 1.000,00 euro sono agevolabili nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile, detratti eventuali ricavi derivanti dalla cessione o dalla locazione dei beni a condizioni commerciali e detratta la quota riferita all'utilizzo a fini produttivi. In ogni caso non possono rientrare tra i costi ammissibili strumenti e attrezzature in relazione all'acquisto dei quali siano state accordate agevolazioni pubbliche. Le quote di ammortamento dei beni devono risultare dal libro dei cespiti ammortizzabili, in conformità alla disciplina prevista per l'ammortamento dei beni; sono in ogni caso esclusi gli ammortamenti anticipati.

5.1.4 Altri costi di esercizio

1. Sono agevolabili i costi di materiali, forniture, anche di servizi e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca e attribuibili in maniera inequivocabile alla stessa.

5.1.5 Disposizioni in tema di pagamenti

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese di cui al presente punto rendicontate devono risultare pagate entro i termini di cui 8.3.1.

2. Il pagamento delle spese deve avvenire tramite bonifico bancario o postale da cui risultino beneficiario, numero, data o anno del documento di spesa.

3. Non sono ammissibili ad agevolazione spese pagate in contanti, tramite assegno bancario o che non comportino un effettivo pagamento monetario (es. compensazioni di spesa).

4. Il mancato rispetto delle precedenti disposizioni comporta l'inammissibilità e la deduzione dalla spesa documentata degli importi riferiti a pagamenti avvenuti tramite modalità non idonee salvo che si proceda alla ripetizione del pagamento mediante nuovo bonifico nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti. Il predetto nuovo bonifico può avere data anche successiva al termine di rendicontazione.

5.2 ULTERIORI SPESE RICONDUCIBILI AL PROGETTO

5.2.1 Spese del titolare e dei soci attivi di imprese individuali o società di persone

1. In alternativa alle spese di cui al punto precedente per imprese con meno di 10 addetti alla data di presentazione della domanda, il costo opportunità legato alle attività di ricerca e sviluppo del titolare e dei soci, persone fisiche, può essere valorizzato nella misura massima di 50 mila euro annui per persona, importo riproporzionato in relazione al numero di anni del progetto. Per il periodi di ricerca inferiori all'anno il costo annuo è calcolato in ragione dei giorni impiegati su 365. Tale importo è definito in via forfettaria. Il contributo spettante su tale importo forfettario è concesso a titolo di de minimis ed è conseguentemente ridotto in relazione all'eventuale minor quota di de minimis disponibile.

5.2.2 Altre categorie di spese (a forfait)

Sono riconosciute spese generali indotte dall'attività di ricerca in via forfettaria in misura pari al 15% delle spese di personale ammesse ai sensi del precedente punto 5.1.1.

5.3 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

1. Le agevolazioni devono riferirsi esclusivamente a spese sostenute nelle unità operative site nella provincia di Trento. Resta fermo il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento 651/2014. Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell'acquisizione del servizio, intendendosi per «data di avvio» la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (art. 2, punto 23 Regolamento 651/2014). A titolo esemplificativo, si può considerare giuridicamente vincolante un impegno allorquando viene firmato un contratto o controfirmato il preventivo di spesa, l'ordinativo di spesa, oppure viene rilasciato un anticipo sulla fornitura di beni o sulla prestazione di servizi.

2. Le spese ammissibili ad agevolazione sono esclusivamente quelle a carico dell'impresa istante.

3. A eccezione delle domande presentate da imprese con un numero di

addetti inferiore a 10, alla data di presentazione della domanda, i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti non possono superare del 30% il valore delle spese del personale di cui al punto 5.1.1. Tale soglia deve essere rispettata sia in sede di concessione che in sede di rendicontazione. Qualora superiori a tale soglia, i predetti costi sono corrispondentemente ridotti.

4. Nel caso di consorzi o di reti d'impresa, possono essere ammesse a contributo con le modalità previste al punto 5.1.1 le spese di personale delle imprese consorziate o appartenenti alla rete In tal caso, le spese di personale delle imprese consorziate o appartenenti alla rete concorrono ai fini del rispetto della percentuale di cui al comma 3.

5. Ai fini della verifica dell'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto dal punto 7) delle «norme di carattere generale».

5.4 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE

1. Non sono ammesse ad agevolazione le spese relative a:

a) iniziative rivolte all'aggiornamento o al miglioramento di sistemi di software gestionale di versioni già in uso in azienda;
b) oneri accessori (spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti);
c) l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
d) pagamento dei beni immateriali tramite royalty;
e) ammortamenti, di cui al punto 5.1.3, di strumenti e attrezzature usati, anche se acquistati appositamente per il progetto di ricerca;
f) servizi di consulenza e servizi equivalenti prestati da titolari, soci persone fisiche e amministratori dell'impresa o da società collegate e controllate.

5.5 LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE

1. In ogni caso le domande non possono essere accolte se la spesa ammissibile è inferiore all'importo di euro 25.000,00.

2. Fatte salve le domande esaminate in procedura negoziale, la spesa massima prevista è fissata in euro 500.000,00.

6. INCENTIVI

6.1 MISURE DI CONTRIBUTO

1. Le misure di contributo, in equivalente sovvenzione lorda (ESL), sono individuate nella seguente tabella e si applicano alle spese ritenute ammissibili di cui al punto 5. in relazione alla corrispondente tipologia di ricerca di cui al punto 4. Le percentuali di intervento sono differenziate in base all'appartenenza o meno del progetto di ricerca alle iniziative definite prioritarie dal programma pluriennale della

ricerca (PPR) di cui all'articolo 18 della legge provinciale n. 14/2005 [1].

MISURE MASSIME DI CONTRIBUTO

	PICCOLA IMPRESA		MEDIA IMPRESA		GRANDI IMPRESE	
Tipologia di ricerca	PPR	NO PPR	PPR	NO PPR	PPR	NO PPR
RICERCA INDUSTRIALE	70%	60%	60%	55%	50%	45%
Maggiorazioni	10%	10%	15%	10%	15%	10%
MAX	**80%**	**70%**	**75%**	**65%**	**65%**	**55%**
SVILUPPO SPERIMENTALE	45%	40%	35%	30%	25%	20%
Maggiorazioni	15%	10%	15%	10%	15%	10%
MAX	**60%**	**50%**	**50%**	**40%**	**40%**	**30%**

2. Le maggiorazioni indicate nella tabella sono riconosciute nei limiti e per le ragioni seguenti:

a) 15% se il progetto comporta il verificarsi di una di queste condizioni:
   - a.1 la collaborazione effettiva fra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili;
   - a.2 la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza presente sul territorio provinciale, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

b) 10% nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;

c) 5% se il progetto comporta il verificarsi di una di queste condizioni:
   - c.1 se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza non presente sul territorio provinciale, ferme restando le condizioni indicate alla precedente lettera a.2;
   - c.2 nel caso di sviluppo sperimentale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

[1] Articolo 18 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse.

3. Ai fini delle lettere a) e c) del precedente comma 2:

- la collaborazione effettiva deve avvenire fra almeno due imprese che sono in posizione di autonomia l'una rispetto alle altre, come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione d'impresa indicata al punto 2, comma 6;
- il subappalto non è considerato quale collaborazione effettiva;
- in un progetto di collaborazione, almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati;
- per organismo di ricerca e diffusione della conoscenza si intende: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

6.2 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi di cui al punto 6.1 sono corrisposti secondo le seguenti modalità:

a) per le domande esaminate in procedura valutativa il contributo è concesso in un'unica soluzione;
b) per le domande esaminate in procedura negoziale, il contributo è di norma concesso in cinque rate annuali costanti, tali da assicurare l'equivalenza finanziaria con i contributi in unica soluzione, determinate secondo la seguente formula:

$$R = C \times \frac{i(1+i)^{n-1}}{(1+i)^{n}-1}$$

dove:

" R " indica la rata annua costante di contributo;
" C " indica il corrispondente contributo in unica soluzione determinato applicando la misura individuata secondo le disposizioni anzidette;
" i " indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall'U.E. vigente il primo giorno del mese precedente a quello di concessione;
" n " indica la durata del contributo.

Le rate annuali di contributo decorrono di norma dal 30 giugno o dal 31 dicembre in relazione al semestre nel quale è assunto il provvedimento di concessione.

Ai fini dell'erogazione del contributo l'ente istruttore verifica, anche tramite supporti informatici, l'iscrizione del richiedente nel Registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Qualora l'impresa non risulti registrata, l'ente istruttore potrà fissare un termine non inferiore a 30 giorni per consentire l'adempimento, decorso il quale provvederà ad assumere il provvedimento di decadenza dal contributo.

2. Fatta salva la possibilità prevista al comma 3, i contributi di cui al comma 1 sono erogati dopo l'accertamento della realizzazione del progetto da parte del comitato per gli aspetti di cui al punto 8.2.1. comma 4 e 5 e la verifica amministrativa sull'ammissibilità delle spese (di seguito «accertamento finale»).

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, è ammessa l'erogazione anticipata del contributo di cui al comma 1, lett. a), e delle rate di contributo di cui al comma 1, lett. b), dopo l'atto di concessione, alle scadenze previste nello stesso e nel limite complessivo del 50% del contributo concesso o di 3 rate; l'erogazione anticipata avviene previa presentazione di idonea garanzia per l'intero importo anticipabile aumentato di una percentuale del 20% a titolo di interessi e oneri.

La garanzia non può avere durata inferiore ai 10 anni dal rilascio e si restituisce al saldo del contributo; nel caso in cui entro la scadenza della garanzia non siano verificate le condizioni di cui al successivo comma 5 e non siano ancora completamente scaduti gli obblighi, l'impresa provvede al rinnovo della stessa per un periodo adeguato.

4. Per le new.co di cui al punto 2, comma 3, lett. a), è ammessa l'erogazione anticipata delle rate di contributo di cui al comma 1, lett. b), dopo l'atto di concessione, alle scadenze previste nello stesso e nel limite complessivo del 80% del contributo concesso; l'erogazione anticipata avviene:

a) nel limite del 40%, previa presentazione di idonea garanzia per l'intero importo anticipabile aumentato di una percentuale del 20% a titolo di interessi e oneri;
b) nel limite di un ulteriore 40%, previa presentazione di idonea garanzia, per l'intero importo anticipabile aumentato di una percentuale del 20% a titolo di interessi e oneri, e dimostrazione dell'avvenuto avvio dell'attività produttiva prevista all'atto della domanda di agevolazione.

5. Le garanzie di cui ai punti precedenti sono svincolate al pagamento del contributo a seguito delle verifiche di cui al comma 2 o al pagamento dell'ultima rata se successiva o alla scadenza prevista nell'accordo negoziale qualora successiva.

6. Nel caso il contributo determinato ~~in~~ sede di accertamento finale risulti di importo inferiore a quello anticipato, la quota erogata in eccesso è recuperata maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso legale**.** In particolare, nel caso le rate di contributo determinate in sede di accertamento finale risultino di importo inferiore a quello originariamente concesso, la quota delle rate anticipate erogata in eccesso è

recuperata maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

7. La Giunta provinciale con propria deliberazione può fissare annualmente differenti modalità di corresponsione dei contributi di cui al presente punto in relazione all'andamento delle risorse finanziarie.

7. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

7.1 OBBLIGHI

7.1.1 Obblighi inerenti la realizzazione del progetto di ricerca

1. I soggetti beneficiari devono realizzare il progetto di ricerca secondo le tempistiche e le modalità previste nel progetto approvato; a tal riguardo in sede di concessione, su parere del Comitato, possono essere stabiliti a scadenze prefissate monitoraggi per verificare lo stato di realizzazione dell'iniziativa.

2. Su proposta del comitato possono inoltre essere posti vincoli di natura tecnico-scientifica a presidio del buon esito del progetto di ricerca.

3. Salvo quanto previsto al punto 4.2., comma 2, ultimo periodo, la concessione del contributo comporta l'obbligo di non cedere i prototipi realizzati attraverso il progetto di ricerca agevolato per un periodo di tre anni dal termine del progetto di ricerca.

7.1.2 Obblighi inerenti il radicamento territoriale, obblighi occupazionali ed economico-finanziari

1. La concessione del contributo per la realizzazione del progetto di ricerca comporta l'obbligo di utilizzo dei risultati della ricerca a fini produttivi in modo da assicurare il radicamento territoriale del beneficiario e di accrescerne la competitività.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per i fini di cui al comma 1 i soggetti beneficiari devono:

a) mantenere sul territorio provinciale, l'attività di produzione di beni o servizi nel medesimo settore a cui è riferita la ricerca (primi due numeri del codice Ateco) per almeno i 5 anni successivi a quello di completamento del progetto; ovvero, per i centri di ricerca l'attività di ricerca per i 5 anni successivi al completamento del progetto;
b) garantire il rispetto di eventuali vincoli economico-finanziari o occupazionali disposti col provvedimento di concessione.

3. I soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, non sono soggetti ai vincoli di cui ai commi 1 e 2 se i progetti presentano caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico ed i loro risultati sono trasferiti ad

iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale.

4. Costituiscono violazione degli obblighi di cui al comma 2, il fallimento e la cessazione dell'attività sul territorio provinciale anche in dipendenza di procedure concorsuali. Per individuare la data di cessazione fa fede quanto riportato in Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o comunque le verifiche effettuate d'ufficio.

5. Non costituiscono violazioni degli obblighi di cui al comma 2:

a) la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 9.4.2;
b) l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 9.4.2.

6. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 2 sono prolungati del periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno.

7. In applicazione dell'articolo 16, comma 2, della legge provinciale con il provvedimento di concessione, sono stabiliti i seguenti vincoli:

a) vincoli economico-finanziari, individuati con le procedure di cui al punto 8.2.4, incluso l'obbligo di adozione di un regime di contabilità ordinaria da parte del soggetto beneficiario;
b) vincoli di mantenimento o di raggiungimento di determinati livelli occupazionali secondo quanto previsto dai commi 8 e 9.

8. Per le domande presentate da new.co esaminate in procedura valutativa è previsto l'obbligo di incremento del livello occupazionale alla data della domanda di un numero di unità lavorative annue (U.L.A.) pari a 1 ULA ogni **50.000** euro di contributo rapportato al numero di anni di durata del vincolo, arrotondato all'U.L.A. superiore per frazioni pari o maggiori di 0,5. Il nuovo livello occupazionale va raggiunto entro fine progetto e mantenuto per i tre esercizi successivi. Per le domande esaminate in procedura negoziale, vanno raggiunti e mantenuti i livelli occupazionali previsti nell'accordo negoziale, che determina le modalità a cui il soggetto beneficiario è tenuto ad attenersi per il rispetto del vincolo occupazionale fissato.

9. Il rispetto dei livelli occupazionali stabiliti è comprovato dal numero di addetti iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa con un contratto di durata non inferiore a 1 anno, operanti sul territorio provinciale, sono esclusi i dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria.

10. Riguardo ai vincoli occupazionali fissati ai sensi dei commi 8 e 9, in particolare in relazione alle vicende di mercato, per i vincoli fissati fino a 10 ULA è ammessa un'oscillazione fisiologica dell'occupazione del 10%; oltre i 10 ULA di vincolo non è ammessa oscillazione: non è tuttavia considerata violazione del vincolo

occupazionale l'eventuale dimissione volontaria dei dipendenti. Nell'ambito della procedura negoziale potrà essere definito un margine di oscillazione non superiore al 20%.

7.1.3 Obblighi fiscali

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2 bis, della legge provinciale il soggetto richiedente all'atto della presentazione della domanda deve attestare attraverso la dichiarazione prevista tra la documentazione per la presentazione delle domande di cui al punto 9.1:

a) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
b) l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive;
c) lo sportello presso cui sono state versate le imposte dovute.

7.1.4 Obblighi particolari per i centri di ricerca

1. Nell'ambito dell'accordo negoziale ai centri di ricerca e per la società controllante potranno essere fissati obblighi che tengano conto dei seguenti principi:

a) esercitare attività di ricerca e sviluppo in provincia di Trento per 10 anni dal completamento del progetto;
b) organizzare uno o più convegni di valenza internazionale sulle attività di ricerca svolte in Trentino;
c) avviare sul territorio provinciale, entro l'anno successivo a quello di completamento del progetto agevolato, in via diretta o indiretta, un'attività in relazione al progetto di ricerca agevolato;
d) mantenere l'attività di cui alla lettera c) per almeno i 5 anni successivi all'avvio; entro tale termine la società controllante il centro di ricerca dovrà effettuare un investimento di importo almeno pari alle agevolazioni erogate al centro di ricerca;
e) garantire una ricaduta sul territorio di attività diretta o indiretta.

7.1.5 Altri obblighi

1. Il beneficiario è impegnato a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge, ossia:

a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
b) tempestiva comunicazione alla struttura competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle

leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;

d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

2. Nell'accordo negoziale possono essere previsti ulteriori obblighi e vincoli (di ricaduta sul territorio, di attività diretta o indiretta, obblighi occupazionali, finanziari); in questo caso sono disciplinate le conseguenze in caso di mancato adempimento. In ogni caso i vincoli non possono avere durata superiore a 5 anni dalla fine del progetto.

3. In sede di domanda il richiedente si obbliga inoltre a consentire accesso ai locali dell'azienda da parte di personale della Provincia, o dalla stessa incaricato nonché di collaborare con gli stessi per lo svolgimento dell'attività istruttoria volta alla concessione del contributo.

4. La presentazione della domanda a valere sui presenti criteri comporta l'obbligo di non beneficiare di altre agevolazioni per la medesima iniziativa, rinunciando a quelle eventualmente già ottenute prima della concessione degli incentivi della legge provinciale. É comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato o aiuti a titolo di «de minimis». Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.

5. Il beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dai presenti criteri, a richiesta dell'organismo istruttore.

6. Nel caso in cui siano richiesti contributi a titolo di «de minimis», il soggetto richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di «de minimis» ottenuti ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 fino alla data di concessione.

7. L'impresa beneficiaria di contributi ai sensi dei presenti criteri è tenuta a dare adeguata pubblicità al finanziamento provinciale con particolare riferimento ad occasioni di presentazione dei risultati del progetto finanziato.

7.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. Il mancato rispetto degli obblighi di realizzazione del progetto di ricerca indicati al punto 7.1.1, commi 1 e 2 comporta la revoca parziale o totale del contributo concesso qualora, sentito il parere del comitato, le difformità, rispetto alle previsioni, siano tali da pregiudicare il buon esito della ricerca.

2. Il mancato raggiungimento dei risultati previsti dal progetto di ricerca comporta la revoca del contributo. La revoca non è disposta qualora, previo parere favorevole del comitato, l'esito negativo delle attività di ricerca non sia imputabile a comportamenti dell'impresa incoerenti rispetto a quelli previsti e necessari

all'ottenimento dei risultati del progetto e siano stati comunque rispettati gli altri vincoli imposti.

3. Nel caso di raggiungimento di risultati difformi da quelli attesi dal progetto di ricerca, non è disposta la revoca del contributo se il comitato ritiene che comunque la ricerca sia stata realizzata ed abbia comportato risultati significativi per l'impresa e siano stati comunque rispettati gli altri vincoli imposti.

4. Il mancato rispetto del vincolo di inalienabilità dei prototipi stabilito al punto 7.1.1, comma 3, comporta la revoca del contributo proporzionale al numero di giorni mancanti al termine di rispetto dell'obbligo, calcolata sul valore di cessione del prototipo qualora lo stesso sia inferiore alla spesa ammessa ovvero sul contributo concesso qualora il valore di cessione del prototipo sia superiore alla spesa ammessa. In caso di cessione del prototipo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 del punto 4.2. il contributo viene corrispondentemente rideterminato, detraendo dalla spesa ammessa il valore di cessione del prototipo stesso.

5. Il mancato rispetto del vincolo di mantenimento dell'attività previsto dal punto 7.1.2, commi 2, lettera a) e 7.1.4. comma 1 lettere a) e d) comporta la revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine fissato.

6. Nel caso non siano rispettate le condizioni previste dal punto 7.1.2, comma 5, è disposta la revoca dei contributi secondo le disposizioni di cui al comma 5 del presente punto.

7. Qualora il mancato rispetto dei vincoli di mantenimento dovuto alla cessazione dell'attività sia conseguente al decesso del titolare in caso di impresa individuale è disposta la revoca dei contributi non ancora erogati e, se non è intervenuto il completamento delle iniziative previste, delle somme corrisposte a titolo di erogazione anticipata di cui al punto 6.2, commi 3 e 4.

8. La cessazione dell'attività o il fallimento dell'impresa comporta la revoca dei contributi non ancora erogati e delle rate aventi scadenza successiva rispettivamente alla cessazione o alla dichiarazione di fallimento anche nel caso in cui dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini previsti al punto 7.1.2, comma 2, lettera a).

9. Decorso il periodo di sospensione consentito dal punto 7.1.2, comma 6, si applicano le disposizioni previste dal presente punto dal commi 5 al comma 8.

10. Il mancato raggiungimento da parte del soggetto beneficiario dei valori previsti dai vincoli economico finanziari di cui al punto 7.1.2, comma 7, lettera a), fissati secondo le disposizioni di cui al punto 8.2.4, comporta la revoca parziale dei contributi spettanti in proporzione al minor livello raggiunto arrotondato al secondo decimale; qualora si verifichino inadempienze, i contributi sono revocati in misura pari al:

a) 100% qualora il mancato mantenimento si verifichi nello stesso anno in cui è stato raggiunto il vincolo economico finanziario fissato;
b) 75% qualora il mancato mantenimento si verifichi nel primo anno successivo a quello di raggiungimento;

c) 50% qualora il mancato mantenimento si verifichi nel secondo anno successivo a quello di raggiungimento;
d) 25% qualora il mancato mantenimento si verifichi nel terzo anno successivo a quello di raggiungimento;
e) 10% qualora il mancato mantenimento si verifichi nei periodi di vincolo fissati successivamente al terzo anno.

Ai fini dell'identificazione della percentuale di revoca da applicare si considera esclusivamente il primo anno in cui si verifica il mancato mantenimento.

11. Nel caso di mancato rispetto del vincolo relativo al raggiungimento e al mantenimento dei livelli occupazionali, i contributi sono ridotti di 20.000 euro per ogni ULA mancante, tenendo conto del periodo di inadempimento, salvo diversa disposizione nell'accordo negoziale anche in relazione alla previsione del margine di oscillazione di cui al punto 7.1.2, comma 10.

12. In caso di mancato rispetto di vincoli previsti in capo ai centri di ricerca nell'accordo negoziale ai sensi del punto 7.1.4, l'accordo negoziale potrà prevedere la revoca del contributo secondo i seguenti principi:

a) revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine di dieci anni di esercizio dell'attività di ricerca e sviluppo in provincia di Trento (punto 7.1.4, comma 1, lettera a);
b) revoca di una quota del 20% del contributo spettante nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di organizzazione del convegno previsto dal punto 7.1.4, comma 1, lettera b);
c) revoca totale qualora non sia avviata l'attività di cui al punto 7.1.4, comma 1, lettera c);
d) revoca proporzionale al minore investimento realizzato rispetto alle agevolazioni ricevute (punto 7.1.4, comma 1, lettera d);
e) revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine di cinque anni di cui al punto 7.1.4, comma 1, lettera d);
f) revoca proporzionale alla minor ricaduta sul territorio rispetto a quanto previsto (punto 7.1.4, comma 1, lettera e).

13. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1.5, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni previste dalle norme di carattere generale.

14. Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1.5, comma 1, lettere b) e d), derivi una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, commi 1 e 2, della legge provinciale sono disposti i provvedimenti di revoca o di diniego dei contributi.

15. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1.5, commi 1, lettera a), 4 e 5 i relativi contributi sono totalmente revocati ovvero non sono concessi in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1.5 commi 3 e 6.

16. Qualora dopo la concessione emerga che l'importo a titolo di «de minimis» concesso comporti il superamento dei massimali previsti dal al Reg. (CE)

1407/2013 cui il soggetto beneficiario ha diritto, il contributo è conseguentemente rideterminato nei limiti del massimale disponibile.

17. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni di cui al punto 7.1.3, comma 1, lettera a) e b), è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.

18. Il mancato rispetto delle condizioni per l'attribuzione delle maggiorazioni indicate al punto 6.1, commi 2 e 3, comporta la rideterminazione dei contributi spettanti in mancanza delle maggiorazioni stesse.

19. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

20. Nel limite del contributo concesso, le revoche disposte ai sensi del presente punto, per inadempienze su diversi obblighi o vincoli, si sommano.

7.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

1. Il controllo del rispetto degli obblighi viene effettuato dalla struttura competente.

2. I vincoli previsti dal punto 7.1.3 e 7.1.5, commi 1 e 4, sono soddisfatti in sede di presentazione della domanda attraverso la presentazione di idonea dichiarazione prevista tra la documentazione di cui al punto 9.1.

3. Il rispetto degli obblighi di realizzazione del progetto di ricerca indicati al punto 7.1.1, commi 1 e 2. è verificato in sede di liquidazione a seguito di accertamento finale attraverso la presentazione della documentazione prevista al punto 9.3 e previo parere del comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 5 lettera c) del D.P.P. n. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg. Il rispetto degli obblighi previsti al punto 7.1.2, commi 2 e 7, e 7.1.4 è verificato in sede di liquidazione del contributo a seguito del completamento dell'iniziativa attraverso la presentazione della documentazione prevista al punto 9.3. Per le new.co il vincolo di avvio dell'attività è verificato il sede di erogazione dell'eventuale ulteriore quota di erogazione anticipata del contributo di cui al punto 6.2, comma 4, lettera b), o della liquidazione del contributo a seguito del completamento dell'iniziativa.

4. Successivamente all'erogazione del contributo è verificato a campione il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal punto 7.1. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

5. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, la struttura competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo

che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

6. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro sei mesi dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di cui al punto 7.2.

8. PROCEDURE

8.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per ottenere la concessione degli incentivi previsti dai presenti criteri sono presentate alla struttura provinciale competente in materia di incentivazione delle attività economiche.

2. Le domande, anche sottoscritte da più soggetti (domande congiunte) devono essere presentate con invio telematico o tramite posta elettronica certificata (PEC).

3. Le domande presentate, qualora non sottoscritte digitalmente, sono ritenute validamente trasmesse se rispettano le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio per via telematica adottata dalla Giunta provinciale con delibera n. 1278 del 22 giugno 2012 e s.m..

4. Per le domande validamente presentate, la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio.

5. È consentita la presentazione di un'unica domanda a valere sui presenti criteri in ciascun anno solare. Non possono essere presentate ulteriori domande prima dell'ultimazione di progetti già agevolati ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

6. Nei casi di modificazioni soggettive intervenute prima del provvedimento di concessione è ammesso il subentro di un nuovo soggetto a condizione che sia presentata la documentazione prevista al punto 9.4.

7. Non sono consentite domande integrative. Non costituisce domanda integrativa, la richiesta tendente a far valere l'attribuzione di una maggior misura di contributo in funzione delle maggiorazioni previste al punto 6.1, commi 4 e 5, purché la richiesta sia presentata prima del parere del Comitato.

8.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

8.2.1 Disposizioni generali

1. Le domande di contributo sono esaminate secondo procedure di tipo valutativo o negoziale nel rispetto dei limiti indicati ai punti 8.2.2 e 8.2.3.

2. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; fatte salve le specifiche disposizioni previste dal punto 8.2.3 per la procedura negoziale, la concessione dei contributi avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.

3. All'avvio dell'istruttoria l'ente istruttore verifica la documentazione presentata ai sensi del punto 9.1 e la inoltra al comitato per l'espressione del parere.

4. Il Comitato esamina le domande soggette a procedura valutativa sotto il profilo tecnico-amministrativo concernente:

a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
b) la congruità tecnico-amministrativa della spesa.

5. Nell'esame delle domande presentate in procedura valutativa sotto i profili di cui al comma 4, il comitato valuta:

a) le caratteristiche del progetto di ricerca dal punto di vista tecnico-scientifico con particolare riferimento alla presenza dei requisiti di cui al punto 3;
b) la suddivisione tra ricerca industriale o attività di sviluppo sperimentale;
c) l'eventuale appartenenza del progetto di ricerca tra le iniziative definite prioritarie dal programma pluriennale della ricerca (PPR);
d) la pertinenza e la congruità delle spese;
e) la sussistenza delle condizioni per la concessione delle maggiorazioni di cui al punto 6.1, commi 2 e 3;
f) le caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico, di cui al punto 7.1.2, comma 3.

6. Per le domande presentate in procedura negoziale il comitato valuta inoltre la validità e l'idoneità del progetto di ricerca sotto il profilo economico-finanziario secondo le disposizioni di cui al punto 8.2.4.

7. Il comitato può, in mancanza di requisiti di carattere scientifico, chiedere la modifica o l'integrazione del progetto di ricerca.

8. L'ente istruttore:

a) effettua la verifica della regolarità amministrativa della documentazione per la concessione del contributo;
b) effettua la verifica dei requisiti del soggetto richiedente per l'accesso alle agevolazioni;
c) effettua il calcolo del contributo spettante;
d) acquisisce il parere del comitato di cui al comma 4.

9. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese previste in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stata presentata la domanda. Per la determinazione della spesa ammissibile in relazione a spese sostenute si fa riferimento alle quotazioni

rilevate nel giorno in cui è stato emesso il documento di spesa presentato in valuta estera.

10. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

11. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo le strutture provinciali competenti possono affidare l'esame istruttorio sotto il profilo tecnico-amministrativo a Trentino sviluppo S.p.a. come previsto dall'articolo 14, comma 2 bis della legge provinciale nonché agli enti creditizi come previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera a).

12. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi per:

a) l'acquisizione della documentazione prevista al punto 9.1.1, commi 6 e 7 e al punto 9.1.2, commi 3 e 4;
b) l'eventuale acquisizione di atti di altre strutture o amministrazioni, ove previsti.

13. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie, i procedimenti di cui al comma 10 sono conclusi con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili le risorse per la concessione, anche nell'ipotesi di cui al primo periodo del comma 10, si procede d'ufficio alla concessione.

8.2.2 Procedura valutativa

1. Fatto salvo quanto previsto al punto 8.2.3 lettera b) per le domande presentate da centri di ricerca, sono soggette a procedura valutativa ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge le domande di importo fino a euro 500.000,00.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale sono stabilite disposizioni semplificate per la valutazione delle domande di contributo di importo fino a 100.000,00 euro. Per tali domande l'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo si limita alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge e alla determinazione dell'entità del contributo spettante.

8.2.3 Procedura negoziale

1. Sono soggette a procedura negoziale ai sensi degli articoli 12 e 14 bis della legge provinciale le domande:

a) di importo superiore a 1.500.000,00 euro presentate da qualsiasi beneficiario;
b) di qualunque importo presentate da centri di ricerca, qualora il centro di ricerca non abbia già ricevuto un contributo per un precedente progetto di ricerca. Per domande successive: se di importo superiore a 1.500.000,00 euro si applica quanto previsto al punto a).

2. Le variazioni dell'accordo negoziale sottoscritto necessitano di un nuovo

accordo , secondo la procedura disposta dal comma 5 bis 3 delle norme di carattere generale quando riguardano modifiche o mancato rispetto degli altri vincoli o obblighi a carico del soggetto beneficiario, salvo diverse indicazioni dell'accordo negoziale.

3. Le variazioni di cui al comma 2, relative a vincoli o obblighi proposti dal comitato, sono soggette ad un nuovo parere del comitato stesso.

8.2.4 Valutazione del profilo economico finanziario

1. Per le domande di contributo presentate in procedura valutativa con spesa ammissibile superiore a euro 100.000,00 ai fini della validità e idoneità sotto il profilo economico-finanziario è necessaria la presentazione ai fini della concessione dei contributi dell'attestazione di cui al punto 9.2 comma 1 relativa alla concessione da parte di una banca di un mutuo riferito all'iniziativa oggetto della domanda, di importo almeno pari al 50% della spesa prevista o in alternativa è apposto un vincolo di raggiungimento o di mantenimento di un livello di **mezzi propri del 15%,** arrotondato ai 1.000,00 euro superiori, del capitale investito presumibile al completamento dell'iniziativa.

2. Per le domande di contributo presentate in procedura valutativa spesa ammissibile fino a 100.000,00 euro si prescinde da quanto previsto al comma 1 nonché dalla valutazione della validità e dell'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario, come previsto dal punto 8.2.2, comma 3.

3. Per le domande di contributo esaminate secondo la procedura negoziale è apposto un vincolo di raggiungimento o mantenimento di un livello di mezzi propri non inferiore alla percentuale indicata al comma 1 su proposta del comitato.

4. Il capitale investito presumibile al completamento dell'investimento indicato al comma 1 è calcolato come somma algebrica del capitale investito risultante dall'ultimo bilancio allegato alla domanda di contributo, incluso il residuo debito di beni pluriennali acquisiti in leasing, e dell'entità delle spese ammesse a contributo. Nella determinazione del livello di mezzi propri di cui al comma 1 medesimo sono considerati utili d'esercizio, solamente se destinati a riserva, versamenti in conto futuro aumento capitale sociale ed eventuali finanziamenti soci a carattere infruttifero solamente se accompagnati dall'obbligo di non restituzione fino al termine dell'anno in cui scade l'obbligo di esercizio dell'attività produttiva di cui al punto 7.1.2., comma 2.

5. La fissazione del vincolo economico-finanziario di cui al comma 1 comporta anche il vincolo di mantenimento del livello di mezzi propri per i tre esercizi successivi a quello in cui sono raggiunti o comunque a quello in cui inizia a decorrere l'obbligo di mantenimento.

6. L'incremento dei mezzi propri tramite prestito partecipativo agevolato ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale concorre ad attestare l'assolvimento dei vincoli di cui al comma 2 per l'intero importo del prestito e fin dalla sottoscrizione dello stesso purché siano rispettati procedure e obblighi previsti dai relativi criteri applicativi. Nel caso in cui l'importo del prestito partecipativo non copra l'intero vincolo fissato o non siano rispettati le predette procedure e obblighi, il soggetto beneficiario dovrà far fronte

alla conseguente carenza di mezzi propri vincolati.

7. Le perdite di esercizio che emergono successivamente all'assolvimento dei vincoli economico finanziari fissati ai sensi del comma 1 non rilevano ai fini del rispetto dei vincoli stessi.

8. La rideterminazione della spesa ammissibile comporta automaticamente l'applicazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 3 in relazione alla spesa rideterminata.

9. Sono comunque fatte salve le disposizioni inerenti il rispetto dei vincoli finanziari stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1073 di data 14 maggio 2004.

8.3 TERMINI E MODIFICA DELLE INIZIATIVE

8.3.1 Termini in procedura valutativa e negoziale

1. Sono ammissibili a contributo le spese inerenti la realizzazione del progetto sostenute dopo l'avvio dell'attività relativa al progetto stesso; l'avvio deve avvenire dopo la presentazione della domanda[2]. Al fine della verifica del rispetto di tale principio si considera il primo atto giuridicamente vincolate o che renda irreversibile la decisione di attuare il progetto, presentato dal beneficiario[3]. In ogni caso non sono ammissibili a contributo le spese inerenti la realizzazione del progetto, attestate da documentazione recante data anteriore alla data di presentazione della domanda o di avvio del progetto; a tal fine:

a) per le spese documentate da fatture o documenti equipollenti si prende a riferimento il giorno dell'emissione del relativo documento;
b) per le spese non documentate dai documenti di cui alla lettera a) viene fatto riferimento al periodo inerente il progetto di ricerca.

2. Al fine della verifica delle tempistiche previste dal piano delle attività, la data di avvio del progetto non può essere posteriore a 3 mesi dalla data di concessione del contributo e, qualora già avvenuta, deve essere comunicata dal soggetto richiedente all'ente istruttore su richiesta dello stesso prima della concessione.

3. Le iniziative agevolate ai sensi dei presenti criteri devono avere una durata non superiore ai 3 anni e devono essere completate entro il termine previsto nell'atto di concessione fissato in relazione alle tempistiche previste nel progetto stesso e alla data di avvio di cui al comma 2. È fatta salva la possibilità di proroghe motivate per un

---

[2] Ai sensi del regolamento (UE) 651/2014 di data 17 giugno 2014 per avvio dei lavori si intende "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

[3] Ad esempio contratto di collaborazione con personale o per la ricerca industriale ovvero buste paghe e timesheet riferiti al primo mese in cui il personale dipendente è stato impiegato sul progetto di ricerca, ordini e fatture per costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti.

periodo complessivo non superiore a due anni. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di un anno.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, per il rispetto dei termini di completamento di cui al comma 3 si fa riferimento alle date risultanti dalla documentazione indicata al comma 1.

5. Il mancato rispetto del termine di completamento comporta la revoca del contributo relativo alle spese effettuate oltre il termine di completamento, qualora i risultati della ricerca possano comunque essere validamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della propria attività. Le spese possono essere pagate anche in momento successivo alla data di cui al comma 3 e comunque entro il termine di rendicontazione di cui al comma 6.

6. La documentazione prevista al punto 9.3.3, deve essere presentata entro il termine di rendicontazione fissato in un anno dal termine di completamento dell'iniziativa indicato al comma 3; e' fatta salva la possibilità di proroga per un periodo complessivo non superiore ad un anno, su domanda del beneficiario motivata e presentata prima della scadenza del termine. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di un anno. In caso di ritardata rendicontazione si applica quanto previsto dalla deliberazione n. 1980/2007 e s.m. in tema di revoche parziali.

7. Per quanto compatibile si applicano le disposizioni della deliberazione n. 1980/2007.

8. Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 3 e 6 comporta a seconda dei casi rispettivamente la revoca totale o parziale del contributo concesso ed il recupero delle somme eventualmente erogate, anche ai sensi del punto 7.2 commi 1 e 2.

9. Le condizioni di ammissibilità delle spese di cui al punto 5 sono verificate anche in sede di liquidazione del contributo, facendo riferimento, quando necessario, all'entità della spesa effettivamente attestata.

8.3.2. Variazioni delle iniziative

1. In sede di rendicontazione delle spese sostenute sono ammesse soltanto le variazioni alle iniziative previste nella domanda di contributo che sono indicate nel presente punto.

2. È ammessa la compensazione tra le voci di spesa indicate al punto 5 dei presenti criteri nel limite del 30% di ciascuna voce. Tali modifiche sono ammesse purché non vengano alterate le finalità del progetto e siano validate dal comitato in sede di accertamento. Tale compensazione deve essere intesa nel senso che l'importo di una voce di spesa può aumentare fino al 30%, a fronte di una riduzione dell'importo di altre voci, riduzione che può essere anche superiore al 30%.

3. Eventuali modifiche di importo superiore al limite di cui al comma 2)

devono essere preventivamente richieste all'ente istruttore e sono subordinate al parere del comitato.

8.4 SUBENTRI E TRASFERIMENTI

8.4.1 Disposizioni in tema di subentri e trasferimenti

1. Qualora successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

2. Nel caso di istanze esaminate secondo la procedura negoziale, il comitato può riformulare eventuali vincoli finanziari aggiuntivi a quello previsto al punto 8.2.4, comma 3, qualora quelli originari non risultassero applicabili al soggetto subentrante.

9. DOCUMENTAZIONE

9.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

9.1.1 Procedura valutativa

1. Alle domande in procedura valutativa di cui al punto 8.2.2 è necessario allegare:

a) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
   1. che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
   2. nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
   3. l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali a cui l'impresa è tenuta;
   4. l'assenza di sanzioni penali tributarie definitive;
   5. lo sportello presso cui sono state versate le imposte dovute;

b) UNA DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
   - la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui al presente provvedimento;

c) IL PROGETTO DI RICERCA che dovrà contenere i seguenti elementi:
   1. oggetto, obiettivi intermedi e finali, data di inizio e fine, e fasi della ricerca;
   2. interesse industriale all'esecuzione del progetto in relazione all'impatto economico e occupazionale dei risultati perseguiti con descrizione del mercato di riferimento;
   3. elenco delle spese programmate per le singole fasi con l'indicazione dell'importo previsto e del termine di realizzazione, ripartizione e valorizzazione delle attività rientranti nella ricerca industriale e nelle attività di sviluppo sperimentale; nel caso di acquisto di strumenti e attrezzature, le relative spese devono essere

dettagliate nel progetto di ricerca;

4. capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di ricerca;
5. individuazione del coordinatore scientifico dell'attività di ricerca e dell'unità operativa dove verrà svolta tale attività;
6. carattere di addizionalità del progetto rispetto alla ordinaria attività di ricerca dell'impresa, come specificato al punto 3, comma 3 (solo per le grandi imprese);
7. importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

d) relazione tecnico-economico-finanziaria, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
   1. individuazione dell'impresa richiedente riportante sede legale, unità operativa/locale e attività svolta;
   2. dati occupazionali;
   3. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;

e) COPIA SEMPLICE DEI BILANCI RELATIVI AGLI ULTIMI DUE ESERCIZI risultanti dal libro inventari qualora non siano già depositati presso l'ente istruttore o presso il Registro delle imprese**;** per le imprese che nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda hanno adottato un regime diverso da quello ordinario, copia semplice dell'ultima dichiarazione dei redditi;

f) ANALISI CONTROFATTUALE del progetto di ricerca in presenza o in assenza del contributo, come specificato al punto 3, comma 3 (solo per le grandi imprese);

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante:
   - l'entità dei contributi percepiti a titolo di "de minimis" a partire dagli ultimi due esercizi precedenti e fino alla data delle domanda di agevolazione (solo in caso di imprese con meno di 10 addetti che espongono costi opportunità per titolari e soci ai sensi punto 5.2.1).

2. L'ente istruttore, sentito il comitato, può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a due mesi.

3. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista al comma 1 comporta l'inammissibilità della domanda stessa o, se la documentazione mancante è relativa soltanto ad alcune voci di spesa, l'inammissibilità delle stesse.

4. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata al commi 2, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta, a seconda del caso, l'inammissibilità della domanda o delle spese.

9.1.2 Procedura negoziale

1. Per la presentazione di domande in procedura negoziale è necessario inoltrare la documentazione prevista per le domande in procedura valutativa di cui al punto 9.1.1 con le seguenti modificazioni:

a) la relazione tecnico-economico-finanziaria di cui al comma 1, lettera d), è sostituita da PIANO STRATEGICO per il progetto di ricerca da realizzare che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
   1. individuazione dell'impresa richiedente riportante sede legale, unità operativa/locale e attività svolta;
   2. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
   3. la situazione produttiva dell'impresa e la sua evoluzione in rapporto al progetto da realizzare;
   4. le ricadute economiche del progetto di ricerca proposto sull'impresa ed in particolare i tempi di ritorno degli investimenti nonché gli effetti economico-sociali per il territorio provinciale;
   5. la situazione del mercato di riferimento attuale e prospettica;
   6. la valutazione degli aspetti finanziari e della fattibilità dell'iniziativa con l'analisi economico finanziaria degli ultimi due esercizi e del progetto di ricerca fino all'anno successivo al completamento del progetto;
   7. la situazione occupazionale dell'impresa e le ricadute dell'iniziativa su di essa;
   8. la struttura organizzativa dell'impresa, con riguardo anche alle eventuali dinamiche di gruppo, e le implicazioni sulla stessa della realizzazione dell'iniziativa;

b) la proposta negoziale contenente gli elementi per la sua definizione.

2. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste al punto 9.1.1, commi dal 2 al 4.

9.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Al completamento dell'istruttoria al fine dell'assunzione del provvedimento di concessione per le domande in procedura valutativa con spesa ammissibile superiore ad euro 100.000,00 è richiesta la presentazione di dichiarazione di una banca attestante la concessione al soggetto richiedente di un mutuo riferito all'investimento oggetto della domanda, di importo almeno pari al 50% della spesa prevista, salvo che il richiedente non abbia optato per il vincolo economico finanziario previsto dal punto 8.2.4 comma 1.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata all'ente istruttore entro il termine massimo di un anno dalla data di ricezione della richiesta; in caso di mancata presentazione nel termine fissato, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di tre mesi, decorso inutilmente il quale la mancata presentazione della documentazione comporta il diniego della domanda di contributo a meno che il soggetto richiedente entro il termine anzidetto non abbia fatto valere la possibilità fissare il vincolo di raggiungimento o mantenimento di un

livello di mezzi propri di cui al punto 8.2.4 comma 1.

9.3 DOCUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO E PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

9.3.1 Anticipo del contributo

1. Per ottenere l'erogazione anticipata prevista dal punto 6.2, commi 3 e 4, deve essere presentata la documentazione attestante la costituzione della garanzia nelle misure ivi indicate costituita esclusivamente nella forma di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria secondo le disposizioni di cui al Capo II, comma 2 nonché verificata l'eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea. Per la seconda erogazione anticipata prevista dal punto 6.2. comma 4 lettera b) per le new.co deve essere presentata la documentazione attestante la costituzione della garanzia nelle misure ivi indicate costituita secondo quanto riportato al precedente periodo. nonché una relazione atta a dimostrare l'avvenuto avvio dell'attività produttiva prevista all'atto della domanda di agevolazione.

9.3.2 Monitoraggi

1. Il Comitato, ai fini del monitoraggio di cui al punto 7.11 può richiedere la presentazione di apposita relazione che deve essere presentata entro il mese precedente la scadenza del monitoraggio.

9.3.3 Saldo del contributo

1. Per ottenere l'erogazione a saldo dei contributi deve essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute di seguito specificata:

a) RELAZIONE TECNICA FINALE, firmata dal responsabile scientifico della ricerca attestante il progetto di ricerca svolto e i suoi risultati;
b) RELAZIONE CONTABILE, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, firmata dal responsabile scientifico della ricerca e dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, che dovrà contenere la distinta delle spese effettivamente sostenute per l'attività di ricerca, corredata di attestazione che le medesime afferiscono esclusivamente al progetto di ricerca;
c) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE (copia delle fatture, delle note spese o della documentazione equipollente, contratti, libro cespiti; contratto registrato di cessione di brevetti, know how, contratto di consulenza, timesheets - foglio presenze);
d) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPESE come riportato al punto 5.1.5. In alternativa, l'impresa può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante, attestante:
   - il completo pagamento degli stipendi dei dipendenti e del compenso dei collaboratori, nonché il completo versamento dei contributi previdenziali del

suddetto personale alla data di trasmissione della documentazione;

- il completo pagamento, con le modalità di cui al punto 5.1.5, di tutte le spese sostenute e documentate per la realizzazione del progetto di ricerca per le quali si chiede l'erogazione del contributo;
- che le spese di personale sostenute con riferimento al progetto di ricerca agevolato non siano complessivamente inferiori alle tariffe fisse giornaliere di cui al punto 5.1 dei criteri ed indicate nella relazione contabile;

e) COPIA SEMPLICE DELL'ESTRATTO DEL LIBRO DEI CESPITI, da cui risulti l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature agevolate;

f) PERIZIA ASSEVERATA GIURATA di un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale dalla quale risulti la congruità della spesa relativa all'acquisto degli strumenti e attrezzature appositamente acquisiti per il progetto di ricerca nonché dei materiali di consumo per la realizzazione di prototipi di importo complessivamente superiore ad euro 250.000,00;

g) UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante:

1) di non aver presentato altre domande di agevolazione per il medesimo progetto di ricerca o per le medesime spese, fatti salvi i casi di cumulabilità;
2) il rispetto delle disposizioni antispeculative di cui al punto 7 delle norme di carattere generale;
3) di non aver ricevuto aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
4) di non aver rendicontato, anche su altri progetti, un numero di ore annue per singolo dipendente superiore a 1.720;

h) documentazione comprovante il rispetto di eventuali ulteriori obbligazioni previste dal provvedimento di concessione;

i) RELAZIONE sull'avvio dell'attività produttiva, se non già presentata per l'anticipo di cui al punto 9.3.1 (solo per le *new.co*).

2. Qualora per l'erogazione del contributo il provvedimento di concessione preveda obblighi o vincoli a carico del soggetto beneficiario è necessaria la presentazione della seguente documentazione:

a) <u>Vincoli di mezzi propri</u>

a.1 qualora non siano già depositati presso l'ente istruttore o presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, copia semplice dell'ultimo bilancio risultante da libro inventari che attesti il raggiungimento del vincolo e, nel caso di raggiungimento realizzato successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, copia semplice delle pagine di libro giornale in cui sono registrate le operazioni contabili relative al raggiungimento stesso;

b) <u>Vincoli occupazionali</u>

b.1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante l'occupazione secondo facsimile redatto

dall'ente istruttore.

3. La congruità tecnico-amministrativa della spesa relativa a strumenti e attrezzature appositamente acquisiti per il progetto di ricerca nonché dei materiali di consumo per la realizzazione di prototipi di importo complessivamente superiore ad euro 250.000 è attestata:

a) dal valore indicato nelle fatture di spesa per beni di importo fino ad euro 250.000,00;
b) da perizia asseverata giurata di un tecnico abilitato, presentata in sede di rendicontazione delle spese, per beni di importo superiori ad euro 250.000,00.

4. L'ente istruttore, anche su richiesta del comitato, può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata per l'erogazione del contributo, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a due mesi.

5. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata al comma 4, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta, a seconda del caso, l'inammissibilità della domanda o delle spese.

9.4 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

9.4.1 Documentazione per la modifica del soggetto richiedente

1. Qualora, prima del provvedimento di concessione, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente è necessario presentare entro 6 mesi dall'evento la seguente documentazione:

a) <u>Documentazione generale</u>
   a.1 documentazione prevista al punto 9.1.1. ad esclusione del progetto di ricerca (lettera c),e dell'analisi contrattuale per le grandi imprese (lettera f) qualora non abbiano subito modifiche a seguito delle modificazioni soggettive suddette;

   ovvero

   documentazione prevista al punto 9.1.2. ad esclusione della proposta negoziale (lettera b) qualora non abbia subito modifiche a seguito delle modificazioni soggettive suddette.
b) <u>Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa</u>
   b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.
c) <u>Successione a causa di morte</u>
   c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.
   c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;
   c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di

nascita e residenza.

2. Per indispensabili esigenze istruttorie, l'ente istruttore potrà richiedere l'aggiornamento della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo da parte del soggetto originario, non più attuale in seguito alle modifiche soggettive intervenute, fissando un termine di presentazione non superiore a tre mesi.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta l'inammissibilità della domanda presentata per l'ottenimento del contributo.

9.4.2 Documentazione per la modifica del soggetto beneficiario

1. Qualora, dopo il provvedimento di concessione, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario presentare entro 6 mesi dell'evento la seguente documentazione:

a) <u>Documentazione generale</u>
   - a.1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali.

b) <u>Cessione e conferimento d'azienda, fusione o scissione di impresa</u>
   - b.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

c) <u>Successione a causa di morte</u>
   - c.1 domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente;
   - c.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;
   - c.3 documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.

d) <u>Affitto d'azienda</u> nei casi consentiti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale:
   - d.1 copia semplice dell'atto di affitto, regolarmente registrato, se non già depositato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione dei contributi concessi ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, le domande di subentro previste al comma 1, lettere b.1 e c.1, sono sostituite da:

a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della

documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca totale dei contributi concessi e il recupero dei contributi erogati per violazione degli obblighi previsti all'articolo 16, comma 6, lettera b), e al comma 1 del medesimo articolo secondo quanto disposto al punto 7.2.

9.5 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI

1. Per ottenere la proroga dei termini di completamento e di rendicontazione delle iniziative stabiliti al punto 8.3.1, commi 3 e 6, è necessario presentare richiesta di proroga redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

9.6 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

1. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:

a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda o di erogazione dei contributi;
b) l'esibizione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
c) ulteriore documentazione attestante la regolare attivazione delle attività, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative, l'attribuzione di maggiorazioni di contributo e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di certificazione, ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» previste dal presente provvedimento per la concessione e l'erogazione dei contributi, devono essere redatte su modulistica predisposta dalla struttura competente.

2. L'idonea garanzia per l'erogazione delle agevolazioni prevista dal punto 6.2 commi 3 e 4 può essere costituita esclusivamente nella forma di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria rilasciata da società assicurativa iscritta nell'apposito albo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, operante sul territorio nazionale ed avente un «rating», espresso da almeno una delle agenzie di valutazione del merito di credito riconosciute

dalla Banca d'Italia, nei sei mesi precedenti o,in mancanza, nei dodici mesi precedenti al rilascio della polizza, non inferiore alla classe di merito di credito n. 3, così come mappato da Banca d'Italia. Qualora la polizza fideiussoria sia rilasciata da imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato, ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, il medesimo documento dovrà prevedere l'elezione esclusiva del foro di Trento quale Foro competente nel caso di controversie fra Provincia (beneficiario) e fideiussore.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano su richiesta dei beneficiari, anche ai rapporti sorti e non ancora esauriti in relazione alle domande di agevolazione presentate a valere sulla legge provinciale 6/1999 e ss.mm.

Allegato 3) - Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per gli investimenti fissi

Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti per investimenti fissi" di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificato con la deliberazione n. 1886 di data 2 novembre 2016

1. Al termine della lettera 2.b del punto 3, è inserito il seguente periodo: "Nel caso di acquisto dell'immobile già in disponibilità, tale termine decorre dalla data del relativo contratto di compravendita o leasing."

2. Al punto 4.2.1, comma 1, lettera b2 quinquies) sono apportate le seguenti modifiche:
   - dopo le parole "l'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda" sono aggiunte le parole: "o alla data della domanda, nel caso di nuove imprese";
   - al termine del punto è aggiunto il seguente periodo: "La rideterminazione della spesa prevista comporta automaticamente l'applicazione delle disposizioni sopra previste in relazione alla spesa rideterminata."

3. Al punto 4.2.1, comma 7, dopo la lettera d) è inserita le seguente lettera:
   "d bis) a spazi immobiliari destinati ad attività di noleggio beni, ancorché funzionali e marginali rispetto all'attività svolta, oltre il limite massimo del 20% degli spazi complessivi oggetto della domanda di contributo"

4. Al punto 4.2.2, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
   "h bis) natanti immatricolati per trasporto passeggeri"

5. Al punto 5.1.3, co. 1 le parole "lettera b)" sono sostituite con le seguenti parole "lettere b1 e b2)"

6. Al punto 5.1.3, co. 2, la lett. a), le parole "sulla prima metà delle spese ammissibili di cui al punto 4," sono sostituite con le seguenti parole:
   "sull'importo delle spese ritenute ammissibili pari a quello massimo previsto per la procedura valutativa, nonché sulla prima metà dell'importo delle spese ritenute ammissibili eccedente tale importo massimo, ….."

7. Al punto 5.1.3, co. 2, la lett. b) è sostituita dalla seguente:
   "b) sulla seconda metà delle spese ritenute ammissibili eccedente l'importo massimo, previsto per la procedura valutativa, il soggetto richiedente, qualora contragga un mutuo di durata non inferiore a 5 anni, può accedere a:"
      b1) la garanzia fino ad un massimo del 50% del mutuo, eventualmente concessa dai confidi presenti in provincia di Trento di cui all'articolo 34 quater della legge provinciale, e comunque per un importo non superiore ad euro 1.500.000,00, fatti salvi limiti inferiori stabiliti dai confidi stessi. L'elemento di aiuto è calcolato secondo la deliberazione della Giunta provinciale n. 2350 del 15 ottobre 2010 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni che applica all'attività di garanzia collettiva fidi connessa ad interventi della Provincia autonoma di Trento il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto relativo alle garanzie a favore delle PMI, approvato dalla Commissione

europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, nonché le relative linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010);

b2) un contributo in conto capitale pari al 5% dell'entità del mutuo.

8. Al termine della lettera b) del punto 6.1.1, comma 4, dopo la parola "lavori" sono aggiunte le seguenti parole: "e, nel caso di acquisto, dalla data del relativo atto di trasferimento della proprietà;"

9. Al termine della lettera a) del comma 2 del punto 7.2.5, è aggiunto il seguente periodo: "La predetta documentazione può non essere presentata qualora l'investimento oggetto della domanda sia interamente finanziato con mezzi propri."

10. Al termine della lettera b) del comma 2 del punto 7.2.5, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora l'intero investimento oggetto della domanda sia interamente finanziato con mezzi propri il predetto vincolo di patrimonializzazione è sostituito dal seguente: apposizione di un vincolo di raggiungimento e mantenimento di un livello di mezzi propri, arrotondato ai 1.000,00 euro superiori, calcolato come somma algebrica del 20% del capitale investito risultante dall'ultimo bilancio, come previsto al comma 3, e dell'intera entità degli investimenti previsti. In alternativa al suddetto vincolo, può essere richiesto il parere del comitato per gli incentivi alle imprese in merito alla validità ed idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario. Il comitato può individuare tipologie standard di situazioni e relativi eventuali vincoli economico finanziari applicabili."

11. Al punto 7.3.2, comma 1, lettera e), dopo la parola "leasing" è aggiunta la parola "mobiliare".

12. Al punto 7.3.3, al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: "Analogamente l'impresa può richiedere, nel limite dell'importo iniziale della domanda e delle finalità del progetto, modifiche del predetto piano anche prevedendo l'applicazione delle disposizioni sulle spese ammissibili vigenti alla data della richiesta di modifica."

13. Al termine della lettera e) del punto 8.1.2, comma 1, dopo la parola "programmate", sono aggiunte le seguenti parole: "fermo restando il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento UE n. 651/14:"

14. Le lettere e.1.b, e.3.a ed e.3.d del punto 8.1.2, comma 1, sono eliminate.

15. Al termine del punto 8.1.2, comma 4, sono aggiunte le seguenti parole: "per la sola parte necessaria ad individuare le spese."

Allegato 4) - Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per contributi utilizzabili in compensazione fiscale - investimenti fissi

Modifiche ed integrazioni dalla deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015, relativa ai decriteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 per contributi utilizzabili in compensazione fiscale, come da ultimo modificata con deliberazione n. 1886 di data 2 novembre 2016

1. Nella sezione A, al termine dell'alinea 2) della lettera c) del punto 3.1, comma 1., dopo la parola "lavori" sono aggiunte le seguenti parole "e, nel caso di acquisto, dalla data del relativo atto di trasferimento della proprietà;"

2. Nella sezione B sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al termine della lettera 2.b del punto 1.3, è inserito il seguente periodo: "Nel caso di acquisto dell'immobile già in disponibilità, tale termine decorre dalla data del relativo contratto di compravendita o leasing."
   b) al punto 1.3.,al comma 1, lettera a) del punto 4.a. e al comma 2, punto 4 della lettera c) le parole "e dei campeggi" sono sostituite dalle parole ", dei campeggi e dei rifugi escursionistici";
   c) al punto 1.4.2, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
   "i bis) natanti immatricolati per trasporto passeggeri"
   d) al punto 1.5.1, dopo la lettera d) è inserita le seguente lettera:
   "d bis) a spazi immobiliari destinati ad attività di noleggio beni, ancorché funzionali e marginali rispetto all'attività svolta, oltre il limite massimo del 20% degli spazi complessivi oggetto della domanda di contributo"